10 COSE DA SAPERE SUL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA LEGGE 3/2012

1) ***Definizione di sovraindebitamento secondo la L. 3/2012***

"Sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

In sostanza, la legge si rivolge a tutti coloro che hanno assunto rilevanti posizioni debitorie di varia natura (bancari, finanziari, verso società di leasing, verso credito al consumo, per Iva e ritenute, per altre imposte, tasse, multe e sanzioni sia relative ad imposte nazionali che locali, verso fornitori, verso enti locali, condomini, soggetti privati ecc) e che non sono più in grado, per diversi motivi (separazioni, divorzi, perdite posto di lavoro di uno o più membri della famiglia, riduzione redditività della propria attività, problematiche legate alla salute, infortuni, incidenti, investimenti sbagliati, riduzione o revoca del credito ecc) di onorare regolarmente e/o integralmente il proprio debito. Ciò può avvenire anche in presenza di un patrimonio (ad esempio immobiliare) che non sia prontamente (da intendersi come "rapidamente") vendibile sul mercato.

2) ***Come comportarsi***

La proposta può essere redatta:

- attraverso l'attività professionale di un professionista esterno abilitato dalla legge;
- con l'ausilio dell'Organismo di Composizione di Crisi (OCC) nominato dal Tribunale.

La proposta deve garantire la massima soddisfazione possibile per i creditori, ovvero si deve dimostrare che si sta cercando di restituire il massimo possibile e che più di cosi non si può. Questo significa che lo stralcio di alcuni debiti, o il loro pagamento in misura inferiore al 100%, sebbene sia previsto dalla legge, è subordinato all'effettiva ed attuale capacità di onorarli. E' evidente, quindi, come nella proposta che si intende presentare, sia di fondamentale importanza la ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del soggetto debitore, al fine di dimostrare, al Giudice e ai creditori tutti, che tutto ciò che c'è è stato offerto e che più di cosi non si può pagare.

E' possibile suddividere in fasi queste attività:

- raccolta documentale necessaria;
- deposito istanza di nomina dell'OCC ;
- analisi preliminare sulla base dei documenti raccolti;
- redazione della proposta di pagamento dei debiti;
- deposito della proposta redatta.

3) *Le procedure previste*

La Legge prevede tre procedure distinte. Sebbene lo scopo delle tre procedure è sempre quello di far giungere all'esdebitazione, a seconda della procedura scelta cui si può accedere, il debitore avrà a disposizione alcuni strumenti e potrà godere di alcuni vantaggi/svantaggi legati alla sua specifica situazione.

- **piano del consumatore**, dedicato a tutti quei soggetti persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale procedimento è, per certi aspetti, più favorevole per il debitore, dal momento che può presentare un piano di pagamento anche parziale dei debiti, soggetto alla sola approvazione del Giudice. Il piano del consumatore però non sospende automaticamente le azioni esecutive in corso e future.
- **accordo del debitore**, previsto sia per le persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonché per tutti gli altri tipi di soggetti, ovvero professionisti, aziende agricole, start up, imprenditori e società non fallibili e associazioni. In questo caso la proposta di pagamento dei debiti è sottoposta al voto dei creditori (si deve raggiungere la maggioranza favorevole del 60%).
- **liquidazione del patrimonio del debitore**, prevista nel caso in cui il piano o l'accordo proposto non siano accettabili o fattibili.

4) *L'OCC: chi è e cosa fa*

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è l'organo nominato dal Tribunale per la gestione della pratica. Esso può essere un dottore commercialista o un esperto contabile, un avvocato o un notaio e svolge, in nome e per conto del giudice delegato, diverse funzioni e compiti.

Le funzioni svolte dall'OCC sono diverse, e spaziano dal supportare il debitore nella redazione del suo ricorso, al controllo della veridicità e completezza dei dati, alla redazione di una relazione sulla fattibilità del piano presentato.

Nello specifico, egli dovrà redigere una relazione particolareggiata che deve contenere:

- L'indicazione delle cause che hanno portato al sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- L'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;

- Il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati e informazioni e documenti forniti dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Egli dovrà quindi procedere alle verifiche necessarie per poter attestare la veridicità dei dati analitici indicati nel ricorso; dovrà quindi verificare analiticamente tutto il ricorso e riscontrare la correttezza delle informazioni in esso contenute.

Essendo un Organo del Tribunale e per svolgere le sue funzioni, l'OCC ha un costo fissato dalla legge (determinato sulla base di una tabella ministeriale) e calcolato sulla base dell'attivo e del passivo del soggetto debitore.

Tale importo dovrà sempre e comunque essere corrisposto per legge.

Al termine delle sue attività, l'OCC depositerà in Tribunale una relazione in cui sostanzialmente esprimerà il proprio parere (positivo o negativo) sulla proposta presentata. Talvolta, quindi, **può essere utile redigere la propria proposta direttamente tramite l'ausilio dell'OCC, in quanto poi sarà proprio lui a redigere la relazione da cui dipende la riuscita o meno del piano o dell'accordo presentato in quanto, sulla base della relazione dell'OCC, il Tribunale esprimerà il proprio giudizio.**

5) Cosa è possibile ottenere

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di rientro strutturato sull'attuale situazione patrimoniale, reddituale e personale del debitore, sia esso una persona fisica o una società.

Attraverso il ricorso ad una delle procedure previste dalla legge e sulla base della propria situazione oggettiva, è possibile ottenere:

- la sospensione delle azioni esecutive in corso e future (pignoramenti, fermi amministrativi, aste giudiziarie ecc);
- dilazioni di pagamento di Iva, ritenute trattenute e non versate (solo quota relativa alle imposte);
- stralcio delle quote di interessi, sanzioni e pene pecuniarie relative ad Iva e ritenute trattenute e non versate;
- stralcio relativo a tutte le altre imposte, tasse, imposte locali, imposte indirette e dirette, multe, canoni RAI ecc nonché dei relativi interessi, aggi, sanzioni e pene pecuniarie;
- rinegoziazione pluriennale dei mutui (diversa dalla sospensione di un anno dei mutui previsti dalle leggi);
- stralcio relativo ai finanziamenti contratti con delegazione di pagamento dello stipendio o della pensione;

- stralcio di tutti gli altri finanziamenti (contratti con società di leasing, banche, finanziarie, società di credito al consumo ecc);
- stralcio di tutti gli altri debiti di natura personale, professionale e imprenditoriale (verso fornitori, enti, condomini, soggetti privati, parenti, amici ecc).

6) Chi può accedere

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori.

In sostanza, coloro che possono beneficiare della legge sono:

- privati cittadini;
- lavoratori dipendenti (privati e/o pubblici);
- pensionati;
- disoccupati;
- cassaintegrati;
- dipendenti in mobilità;
- dipendenti in Naspi, Aspi o mini Aspi;
- professionisti e lavoratori autonomi solo con debiti personali;
- fideiussori di persone fisiche garanti di debiti esclusivamente personali.
- consumatori con debiti misti, ovvero debiti di natura personale e debiti di attività commerciali (anche passate);
- professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti dall'attività professionale/imprenditoriale o misti (sia professionali che personali);
- fideiussori di società;
- piccoli imprenditori (non fallibili);
- imprenditori commerciali non fallibili;
- artigiani non fallibili;
- soci accomandanti di società Sas e soci di Snc;
- società o imprenditori agricoli;
- start up "innovative" ai sensi della legge 221/2012;
- associazioni e fondazioni;
- società di persone e di capitali definite "non fallibili" ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare, ovvero sono soggetti non fallibili.

Sono soggetti "non fallibili" le persone fisiche e/o società che negli ultimi tre esercizi consecutivi non abbiano superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale (da bilancio) superiore ad euro

300.000,00, ricavi (da bilancio) superiori a 200.000,00, monte debiti (da bilancio) anche non scaduto superiore ad euro 500.000,00.

Sulla base della tipologia di soggetto che accede alla procedura, sarà possibile utilizzare una delle procedure sopradescritte per formulare il proprio piano di pagamento.

7) L'importanza della raccolta documentale

A prescindere che il soggetto debitore decida di redigere il proprio ricorso attraverso un professionista esterno, con l'ausilio dell'OCC o autonomamente, la raccolta documentale è di preliminare e fondamentale importanza: è proprio sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte, infatti, che la proposta viene formulata. Tali documenti e informazioni servono a ricostruire in modo analitico e dettagliato la situazione patrimoniale (attiva e passiva), debitoria e reddituale del debitore.

Inoltre tali documenti saranno comunque richiesti e raccolti dall'OCC per svolgere le sue attività di controllo, e senza i quali non gli sarebbe possibile né svolgere i propri compiti né esprimere un parere positivo sulla proposta presentata.

Inoltre, effettuare la raccolta dei documenti in modo puntuale, esaustivo e corretto, permetterà di avviare sin da subito la propria pratica, senza ulteriori sprechi di tempo e di denaro. Presentarsi dall'OCC o dal proprio professionista già con la documentazione necessaria ordinata e raccolta, trasmette la volontà del debitore a collaborare attivamente alla riuscita del piano o dell'accordo e contribuirà a velocizzare tale procedura.

Una volta completata la fase di raccolta e produzione dei documenti necessari, si può procedere all'avvio di un'analisi preliminare effettuata sulla base delle informazioni raccolte, con lo scopo di evidenziare eventuali criticità nella documentazione raccolta ed indirizzare il cliente verso la procedura più idonea alla sua situazione.

Nel dettaglio, l'analisi ha come obbiettivo quello di evidenziare:

- la composizione del debito;
- la composizione del patrimonio;
- il reddito disponibile;
- le procedure accessibili;
- definire la strategia finale per lo svolgimento della pratica.

8) Avviare la pratica: l'istanza di nomina dell'OCC

L'istanza di nomina dell'OCC è il documento mediante il quale si richiede, al Tribunale competente, di nominare l'organo che gestirà la propria pratica. E' orientamento consolidato che il debitore può scegliere il professionista facente funazioni di O.C.C.

Il costo per il deposito dell'istanza è rappresentato da:

- Un contributo unificato di euro 98,00;

- Una marca da bollo da euro 27,00.

Ovviamente tale costo si riferisce ad una singola istanza, ovvero per ogni istanza depositata si devono sostenere tali costi.

Il deposito dell'istanza deve avvenire nella sezione della Volontaria Giurisdizione (o fallimentare) del Tribunale in cui il soggetto ricorrente ha la residenza, ovvero del luogo in cui la società ricorrente ha la sede legale.

Il deposito può essere effettuato direttamente dal soggetto debitore, ma per il deposito telematico in cancelleria è meglio farsi assistere da una figura professionale (avvocati ecc.).

Tale istanza rappresenta, nel concreto, la fase di avvio della procedura, in quanto, a prescindere che il debitore abbia o meno già redatto la propria proposta, l'OCC inizierà a svolgere le proprie attività dalla data della nomina.

9) Cosa fare dopo il deposito dell'istanza

Una volta che l'istanza è stata depositata, bisogna solo aspettare che il Giudice delegato alla propria pratica nomini l'OCC. Sarà direttamente a sua cura mettersi in contatto con il debitore per discutere e procedere con la pratica.

Si ribadisce, ancora una volta, l'importanza della corretta e puntuale raccolta documentale: è evidente come questa attività giovi al soggetto debitore in termini di tempo, in quanto, una volta che l'OCC è stato nominato, sarà già in grado di avviare la pratica.

10) Sanzioni e aspetti penali

Salvo il fatto che costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro il debitore che:

- al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, ovvero simula attività inesistenti;
- al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, distrugge o occulta, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria posizione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- omette l'indicazione di tutti i propri beni nell'inventario;
- nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

E' evidente come tali regole siano state pensate per evitare che ci siano frodi o illeciti da parte del soggetto debitore.

Al di là delle pene pecuniarie e detentive, commettendo uno dei reati sopra descritti, non sarà più possibile accedere ad una delle procedure previste.

La legge inoltre, prevede che il debitore abbia il requisito della **meritevolezza** per accedere alle procedure, in particolare al piano del consumatore: se ha contratto debiti per acquistare la prima casa e poi ha perso il lavoro, è meritevole; ma se ha contratto debiti per giocare d'azzardo o per comprare qualcosa oggettivamente al di fuori della sua portata (guadagna 1.000 euro al mese e ha chiesto un finanziamento per comprare una Ferrari) è evidente che non è meritevole di beneficiare della legge.

Spesso questo requisito viene sottovalutato, ma in realtà è importante tanto quanto gli altri: il Giudice delegato, infatti, potrebbe essere indotto ad annullare la pratica e a negare al soggetto debitore di beneficiare ancora delle procedure previste dalla legge.